

STATUTO

Approvato dall'Assemblea costitutiva del 12 settembre 1944.

Modificato dalle Assemblee dei Delegati del 10 e 11 dicembre 1945, del 7 e 8 maggio 1946, del 4 dicembre 1946, del 3 dicembre 1947, dell'11 luglio 1950, dell'8 febbraio 1955, del 18 febbraio 1959 e del 9 marzo 1966.

Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea dei Delegati del 15 e del 16 aprile 1970.

Modificato mediante referendum il 3 maggio 1972; dall'Assemblea dei Delegati il 21 e 22 aprile 1975; mediante referendum il 4 giugno 1976, il 25 maggio 1977 ed il 28 luglio 1982.

Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea straordinaria dei Delegati del 15 dicembre 1983.

Modificato dall'Assemblea dei Delegati del 21 maggio 1985 e da quella del 25 maggio 1989 e, per referendum, il 26 febbraio 1991.

Approvato nel presente nuovo testo dall'Assemblea straordinaria dei Delegati il 19 giugno 1991.

Roma, giugno 1991

TITOLO I

IL SISTEMA DELLA RAPPRESENTANZA DELL'INDUSTRIA

Art. 1

Confindustria

È costituita con sede in Roma la Confederazione generale dell'industria italiana, in forma abbreviata Confindustria.

Art. 2

Le componenti del sistema della rappresentanza

La Confindustria, congiuntamente alle Associazioni territoriali, alle Associazioni nazionali di categoria, alle Federazioni regionali ed alle Federazioni nazionali di settore, costituisce il Sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e/o servizi.

Le imprese aderenti finanziano, secondo le modalità previste dagli organi competenti, Confindustria e le altre componenti del Sistema alle quali partecipano.

Le imprese aderenti hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni erogate dalle componenti del Sistema cui partecipano.

Art. 3

Scopi della Confederazione

Nell'ambito dei ruoli svolti dalle componenti del Sistema e delle competenze attribuite a ciascuna, la Confederazione ha per scopi:

- a) di promuovere, nella società e presso gli imprenditori, coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) di rappresentare, nei limiti del presente statuto, il settore industriale nella sua evoluzione culturale, economica e produttiva, per i rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
- c) di concorrere a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche,

politiche, sociali e culturali del Paese e della Comunità europea – e con similari o sinergiche istituzioni ed organizzazioni in campo internazionale – spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;

d) di svolgere le seguenti funzioni:

1) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituzioni di generale interesse nazionale o internazionale;

promuovere l'adozione delle politiche economiche e industriali e processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a consentire un contesto competitivo al sistema produttivo nazionale;

nell'ambito di tali iniziative, organizzare Assise generali delle imprese aderenti al Sistema, nel corso delle quali dibattere i temi politici, economici e sociali di più attuale e rilevante importanza;

2) tutelare le attività delle imprese aderenti al Sistema sul piano economico e sindacale, anche stipulando accordi di carattere generale, sia a livello nazionale che comunitario, nonché, su espressa delega, contratti collettivi di lavoro riguardanti una o più categorie; assicurare la definizione delle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

3) assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra gli imprenditori e presiedere al corretto ed efficiente funzionamento del Sistema, sia in sede nazionale che comunitaria, e all'ordinato evolversi dei rapporti associativi nazionali ed internazionali;

4) provvedere all'informazione ed alla consulenza agli associati relativamente ai problemi generali dell'imprenditorialità e delle imprese.

Per raggiungere le finalità di cui sopra, la Confederazione a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- istituisce un Registro delle imprese associate, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza di ciascuna impresa al Sistema e il suo inquadramento in esso;
- assicura una adeguata rappresentanza del Sistema presso la Comunità europea;
- può aprire uffici di rappresentanza in altri Paesi;
- realizza interventi di formazione per i quadri del Sistema;
- può dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni o ad istituzioni specializzate;

– può altresì istituire collegi di conciliazione e di arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra le componenti, e aderire ad organismi, anche internazionali, a ciò preposti.

La Confederazione persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza ed ispira i propri comportamenti al codice etico.

TITOLO II

LE ASSOCIAZIONI COSTITUENTI E LE ALTRE COMPONENTI DEL SISTEMA

Art. 4

Soci

La Confederazione è costituita dalle Associazioni industriali territoriali e da quelle di categoria, quali soci effettivi.

Alla Confederazione possono altresì aderire, in qualità di soci aggregati e secondo i criteri previsti dai regolamenti, organizzazioni costituite, tra imprese o tra associazioni di imprese, per la rappresentanza e la tutela di interessi specifici non riconducibili ad un determinato settore produttivo.

Art. 5

Soci effettivi, requisiti di appartenenza

Possono aderire alla Confederazione, quali soci effettivi, le Associazioni legalmente costituite tra imprese o gruppi di imprese che svolgono attività con organizzazione industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi.

Per aderire alla Confederazione le Associazioni debbono prevedere nei loro statuti:

- scopi corrispondenti a quelli di cui all'art. 3;
- ambiti, territoriali e merceologici, definiti rispetto a quelli delle altre Associazioni;
- prestazioni conformi al ruolo e alle competenze previste da apposito regolamento confederale;

- struttura degli organi direttivi e dei principali meccanismi di formazione e di funzionamento coerenti con quelli previsti per il Sistema della rappresentanza da appositi regolamenti;
- adozione di un bilancio-tipo con relativo piano dei conti, secondo lo schema predisposto da Confindustria e obbligo di certificazione del bilancio annuale, come da apposito regolamento confederale;
- elezione del Presidente con procedure conformi a quelle previste per l'elezione del Presidente di Confindustria;
- ammissione, in sede di Assemblea, di non più di una delega per ogni associato presente;
- istituzione dei Probiviri con attribuzioni analoghe e raccordate con quelle previste per i Probiviri confederali;
- istituzione del Collegio dei Revisori dei conti composto secondo i criteri di cui all'art. 44;
- adozione del logo Confindustria nella denominazione dell'Associazione;
- accesso alle cariche direttive riservato solo ai rappresentanti delle imprese che aderiscono sia alle componenti territoriali che a quelle categoriali del Sistema, salvo casi particolari definiti da apposito regolamento confederale;
- sistemi elettivi tali da dare adeguata rappresentanza alle imprese dei vari tipi e dimensioni e tali da assicurare una ragionevole rotazione nelle cariche;
- inammissibilità della contemporanea iscrizione di imprese loro associate in Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per analoghi scopi.

La Confederazione persegue l'obiettivo del completo inquadramento delle imprese nelle diverse componenti del Sistema: ciò quale requisito per la coesione di quest'ultimo e quale condizione per assicurare una piena equità nei vincoli associativi delle imprese.

Le Associazioni devono prevedere nei loro statuti di far osservare alle imprese associate l'obbligatorietà del completo inquadramento. Tale inquadramento si realizza attraverso l'adesione delle imprese a tutte le Associazioni confederate competenti per territorio e per categorie merceologiche, come da regolamento confederale.

L'obbligatorietà del completo inquadramento vige per tutte le imprese ad esclusione di quelle di dimensione inferiore ai venti addetti per le quali, peraltro, le Associazioni dovranno attuare una incentivazione contributiva atta a favorire la realizzazione dello stesso.

Le Associazioni sono impegnate a trasmettere puntualmente a Confindustria i loro bilanci consuntivi nonché tutti i dati conoscitivi necessari alla costituzione e all'aggiornamento del Registro delle imprese associate di cui all'art. 3.

Art. 6

Ammissione. Durata del rapporto associativo

L'Associazione territoriale o di categoria che chiede di essere ammessa alla Confederazione in qualità di socio effettivo deve allegare alla domanda di ammissione copia del proprio statuto e degli eventuali regolamenti; deve inoltre fornire tutti gli elementi prescritti per l'inserimento delle imprese nel Registro di cui all'art. 3.

L'Associazione aderente notifica via via alla Confederazione le variazioni degli atti ed elementi di cui al comma precedente.

Sulla domanda di ammissione delibera la Giunta.

Avverso l'accoglimento della domanda, i soci effettivi hanno facoltà di ricorrere ai Proviviri, i quali possono chiedere alla Giunta il riesame della delibera. Il ricorso ha effetto sospensivo.

L'adesione ha la durata di due anni e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio se non viene disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata. Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 49.

Il primo biennio decorre dalla data dell'accoglimento della domanda fino alla conclusione del secondo anno successivo.

Art. 7

Federazioni regionali

Tutte le Associazioni territoriali costituiscono obbligatoriamente nella propria regione la Federazione regionale, assicurandone adeguato finanziamento.

Le Federazioni regionali adottano norme coerenti con i principi del presente statuto.

I relativi statuti, nonché le eventuali modificazioni successive, sono sottoposti all'approvazione della Giunta.

Le Federazioni regionali esercitano autonomamente la rappresentanza e la tutela degli interessi industriali a livello regionale ed esprimono la volontà

dell'industria della regione nella formazione delle direttive confederali. Esse rappresentano lo strumento di proposta e promozione per le politiche comunitarie di interesse regionale, nonché il momento di coordinamento delle Associazioni federate per la diffusione sul territorio delle posizioni e delle iniziative di Confindustria.

Le Federazioni regionali, ogni qualvolta ciò risulti necessario od opportuno, esercitano tali funzioni in raccordo anche con le Associazioni di categoria o le Federazioni di settore.

Possono altresì svolgere competenze loro delegate da altre componenti del Sistema ed hanno facoltà di istituire la Giunta regionale.

Per contribuire al miglior funzionamento delle Federazioni regionali su tutto il territorio nazionale, viene istituito un "Fondo regionale di Sistema" che sarà costituito da una aliquota delle entrate contributive del bilancio confederale in misura non inferiore al 2% e non superiore al 5%, determinata ogni anno dall'Assemblea in sede di delibera contributiva. Gli interventi del Fondo saranno determinati dal Consiglio direttivo, sulla base di un apposito regolamento e dovranno contribuire, nelle aree industrialmente più deboli, a consentire una soglia minima di risorse per ciascuna Federazione ed eventualmente a sostenere iniziative particolarmente rilevanti sul territorio.

Art. 8

Federazioni nazionali di settore

Tutte le Associazioni nazionali di categoria, obiettivamente caratterizzate da affinità di interessi o di problemi e/o da sinergie organizzative, costituiscono obbligatoriamente una Federazione nazionale di settore, assicurandone adeguato finanziamento.

Le Federazioni nazionali di settore adottano norme coerenti con i principi del presente statuto.

La loro costituzione, gli statuti, nonché le eventuali modificazioni successive, sono sottoposti all'approvazione della Giunta.

Il riconoscimento come Federazioni nazionali di settore può essere accordato anche a singole Associazioni o Federazioni aderenti, nei casi particolari previsti dal regolamento.

Le Federazioni nazionali di settore esercitano secondo le modalità previste dai relativi statuti la rappresentanza e la tutela degli interessi industriali delle categorie merceologiche che le costituiscono.

Art. 9

Obblighi

La partecipazione al Sistema della rappresentanza comporta l'obbligo di osservare il presente statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organi confederali.

La Confederazione stabilisce, ai fini della più efficace erogazione delle prestazioni di carattere istituzionale, le direttive per la ripartizione delle competenze e per l'assegnazione dei ruoli di coordinamento e di consultazione delle componenti del Sistema.

Le Associazioni territoriali e le Associazioni nazionali di categoria, le quali singolarmente non siano in grado di assicurare le prestazioni istituzionali di loro competenza, realizzano idonee forme di razionalizzazione e integrazione di funzioni e servizi. Analoghe forme di razionalizzazione e integrazione possono essere richieste tra Federazioni regionali. La Confederazione promuove e verifica tali soluzioni.

Art. 10

Soci aggregati

Le Associazioni aderenti in qualità di soci aggregati sono tenute ad osservare il presente statuto nonché i regolamenti e le deliberazioni prese dagli organi confederali, per quanto compatibili con le caratteristiche del loro status specifico come definito all'atto dell'ammissione.

Per le imprese di cui al I comma dell'art. 5 aderenti a tali Associazioni sussiste l'obbligo del completo inquadramento nelle Associazioni di cui al I comma dell'art. 4.

Art. 11

Assetto contributivo del sistema

Le imprese associate attraverso il loro contributo provvedono a finanziarie, direttamente o indirettamente, le attività svolte dalle diverse componenti territoriali e/o categoriali cui aderiscono e quelle di Confindustria.

Le Associazioni aderenti in qualità di soci effettivi sono tenute ad istituire e a far osservare alle imprese associate l'obbligo di cui al precedente comma.

La quota relativa al finanziamento delle attività di Confindustria è ragguagliata ad un importo per addetto uguale per tutte le imprese siano esse aderenti al Sistema territoriale e a quello categoriale o ad uno solo dei due.

Le Associazioni aderenti in qualità di soci effettivi provvedono a concordare con Confindustria le metodologie di riscossione del contributo dovuto da parte delle imprese inquadrare, segnalando i dati a Confindustria stessa per il tramite del Registro delle imprese.

L'accertamento e la riscossione del contributo dovuto dalle imprese ai sensi dei commi precedenti avvengono sulla base di criteri di trasparenza.

Art. 12

Contributo confederale

L'Associazione aderente è tenuta a corrispondere alla Confederazione una quota di ammissione "una tantum" fissata dalla Giunta.

Essa è inoltre tenuta alla riscossione e trasmissione a Confindustria del contributo annuo versato dalle imprese, ai sensi dell'art. 11.

Tale contributo è determinato, per ciascun anno, nella misura stabilita su proposta della Giunta dall'Assemblea ordinaria dell'anno precedente.

Le Associazioni aderenti in qualità di soci aggregati sono tenute a corrispondere alla Confederazione un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Giunta.

Alle Associazioni che non sono in regola con quanto previsto dall'art. 11 e dai commi precedenti del presente articolo non sono attribuiti i voti in Assemblea, né il diritto a concorrere alla formazione della Giunta secondo l'art. 22. I loro rappresentanti non possono ricoprire cariche confederali.

La constatazione dell'inadempienza avviene a cura della Giunta, di norma nella riunione che precede l'Assemblea.

Art. 13

Sanzioni

Le componenti confederate che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione del diritto dell'Associazione a partecipare all'Assemblea confederale;
- b) decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive nella Confederazione;
- c) sospensione dei rappresentanti delle Federazioni regionali e delle Federa-

zioni nazionali di settore dalla Giunta e dagli altri organi rappresentativi confederali;

- d) sospensione del diritto di effettuare le designazioni di cui all'art. 22 o di partecipare alle stesse;
- e) sospensione del diritto alle prestazioni istituzionali della Confederazione;
- f) esclusione di cui alla lettera e) dell'articolo successivo.

Le sanzioni di cui al primo comma verranno applicate, in alternativa o anche cumulativamente, dalla Giunta in relazione alla gravità dell'inadempimento. Per l'esclusione la Giunta si pronuncerà col voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti. In ogni caso è dato, nei trenta giorni, ricorso ai Proviviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 14

Cessazione della condizione di socio

La condizione di socio cessa:

- a) per scioglimento dell'Associazione;
- b) per disdetta del rapporto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 6, V comma;
- c) per recesso, ai sensi dell'art. 49;
- d) per il venir meno nell'Associazione aderente dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- e) per grave inadempienza agli obblighi derivati dal presente statuto. Costituisce grave inadempienza la violazione delle direttive confederali di cui al numero 2 della lettera d) dell'art. 3.

L'accertamento e, per quanto riguarda le lettere d) ed e), le delibere di esclusione competono alla Giunta, la quale si pronuncia col voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti. È data facoltà, nei trenta giorni, di ricorso ai Proviviri. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Le modalità della cessazione della condizione di socio e gli effetti contributivi e di inquadramento sulle imprese sono disciplinati dalle disposizioni di regolamento.

TITOLO III
L'ORGANIZZAZIONE DELLA
CONFEDERAZIONE

Art. 15

Elencazione degli organi

Sono organi della Confederazione:

- a) l'Assemblea,
- b) la Giunta,
- c) il Consiglio direttivo;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti e i Consiglieri incaricati;
- f) i Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 16

Assemblea

L'Assemblea è costituita dai delegati delle Associazioni aderenti.

Ogni Associazione territoriale e di categoria designa per ciascuna Assemblea un numero massimo di otto delegati scelti fra i propri soci, i quali dispongono congiuntamente di un determinato numero di voti in ragione del contributo confederale annuo corrisposto per conto delle proprie imprese dall'Associazione.

Ai fini dell'assegnazione dei voti in Assemblea si procederà nel modo seguente:

- fino all'ammontare del contributo minimo sarà assegnato un voto;
- dal contributo minimo e fino a 10 volte saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo o frazione superiore alla metà;
- da 11 volte il contributo minimo e fino a 100 volte, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12,5%, o frazione superiore alla metà;
- da 101 volte il contributo minimo e fino a 300 volte, saranno assegnati tanti

voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25%, o frazione superiore alla metà;

– oltre, saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 37,5%, o frazione superiore alla metà.

La ripartizione dei voti fra i rappresentanti di ciascuna Associazione è stabilita di volta in volta dall'Associazione stessa, la quale può anche stabilire che di tutti i voti disponga uno solo dei suoi delegati.

La nomina dei delegati deve essere comunicata per iscritto. Più Associazioni possono delegare le stesse persone; peraltro ad una stessa persona non possono essere date più di tre deleghe.

All'Assemblea partecipano anche il Presidente, i Vice Presidenti ed i membri del Consiglio direttivo e della Giunta, i Provirvi e i Revisori dei conti; essi tutti non hanno diritto al voto, salvo che ad essi competa quali delegati delle Associazioni. All'Assemblea sono invitati ad assistere anche i componenti degli altri collegi previsti dal presente statuto.

I soci aggregati dispongono di un numero di voti rapportato al contributo annuo da essi corrisposto alla Confederazione, attribuiti secondo la tabella di cui al III comma.

Art. 17

Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l'anno, in una data dal 1° marzo al 31 maggio; in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Giunta, o ne facciano richiesta tante Associazioni che dispongono complessivamente di almeno un quinto del totale dei voti spettanti a tutte le Associazioni.

I voti spettanti nell'Assemblea sono calcolati in base ai contributi pagati durante l'esercizio precedente.

Per le Associazioni che aderiscano durante l'anno, i voti saranno inizialmente attribuiti secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

Art. 18

Convocazione

L'Assemblea è convocata dalla Giunta mediante raccomandata spedita alle associate almeno trenta giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione

del luogo, giorno ed ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza l'Assemblea, purché non indetta per l'elezione del Presidente o per quanto all'art. 21, lett. e) ed f), può essere convocata mediante telegramma spedito almeno cinque giorni prima, contenente le predette indicazioni.

Art. 19

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano della metà più uno dei voti spettanti a tutte le associate.

Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando siano presenti tanti delegati che dispongano di almeno un terzo dei voti spettanti a tutte le associate.

Qualora l'Assemblea andasse deserta, e si tratti di Assemblea ordinaria, si deve indire una nuova convocazione. In tal caso, il preavviso di cui all'art. 18, I comma, è ridotto a dieci giorni e l'Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei voti spettanti ai delegati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto e allo scioglimento della Confederazione si applicano i successivi artt. 49 e 50.

Art. 20

Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Confederazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti elettivi.

All'inizio della riunione, il Presidente chiama uno dei delegati o un notaio a fungere da segretario e designa due delegati quali scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Art. 21

Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente, nonché quella di tre Vice Presidenti, del Consigliere incaricato per il Centro studi, del Consigliere incaricato per i problemi del Mezzogiorno nonché di eventuali altri Consiglieri incaricati fino ad un massimo di quattro; l'approvazione degli indirizzi generali e del programma di attività proposti dal Presidente ai sensi del III comma dell'art. 29;
- b) l'approvazione delle conseguenti determinazioni contributive di cui all'art. 12;
- c) l'approvazione, su proposta della Giunta, del bilancio consuntivo annuale;
- d) l'elezione dei Proviviri e dei Revisori dei conti secondo le norme che rispettivamente li riguardano;
- e) le modificazioni dello statuto;
- f) lo scioglimento della Confederazione e la nomina dei liquidatori.

Art. 22

Giunta

Fanno parte di diritto della Giunta gli ex Presidenti della Confederazione, il Presidente, i Vice Presidenti e i componenti del Consiglio direttivo in carica.

Ne fanno parte, per un biennio, gli ex Vice Presidenti di diritto della Piccola industria e dei Giovani imprenditori e gli ex Vice presidenti elettivi che non ne siano membri ad altro titolo.

Il Presidente può nominare fino a cinque componenti tra persone che siano espressione particolarmente significativa del mondo imprenditoriale. Questi durano in carica fino alla scadenza del Presidente stesso.

La Giunta è poi composta da:

- a) le rappresentanze territoriali, costituite dai Presidenti delle Federazioni regionali. Inoltre, le Federazioni regionali le cui associate sommino 50.000 e non oltre 150.000 dipendenti nominano un ulteriore membro della Giunta; ne nominano due ove i dipendenti siano più di 150.000 e non oltre 250.000; ne nominano tre ove i dipendenti siano più di 250.000 e non oltre 350.000; ne nominano quattro ove i dipendenti siano più di 350.000 e non oltre 450.000; ne nominano cinque ove i dipendenti siano più di 450.000 e non oltre 550.000; ne nominano sei ove i dipendenti siano oltre i 550.000;

- b) le rappresentanze di categoria, costituite dai Presidenti delle Federazioni nazionali di settore e da membri aggiunti in numero tale da eguagliare complessivamente i membri di cui alla lettera a). I membri aggiunti sono designati dalle Federazioni nazionali di settore e dalle Associazioni di categoria non costituite in Federazione nazionale in ragione del numero dei dipendenti delle imprese associate e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento;
- c) i rappresentanti generali, in numero complessivo di ventitre. Ai fini della nomina di venti di essi, la Commissione di cui all'art. 33, integrata dal Presidente in carica e dagli ex Presidenti della Confederazione, compone una lista di quaranta candidati e la sottopone, con le modalità stabilite dal regolamento, alla votazione, anche mediante referendum, dei Presidenti delle Associazioni tanto territoriali quanto di categoria. Ciascuno di questi vota per non più di quindici candidati e dispone per ognuno degli eligendi di tanti voti quanti sono quelli spettanti alla Associazione in sede di Assemblea. Restano eletti i venti candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
- Con le stesse modalità, vengono eletti tre ulteriori rappresentanti generali, scelti su una lista di sei candidati designati dalle Associazioni territoriali del Sud: a tal fine queste Associazioni dispongono degli stessi voti loro spettanti in sede di Assemblea e votano per non più di un designando. I Presidenti delle Associazioni territoriali e di categoria chiamati ad eleggere i tre rappresentanti generali votano per non più di uno dei designati;
- d) i rappresentanti della Piccola industria, in numero di venti, nominati dal Consiglio centrale per la Piccola industria secondo l'art. 39;
- e) otto membri, nominati dal Comitato centrale dei Giovani imprenditori dell'industria, di cui all'art. 42.

Ai fini delle precedenti lettere a) e b) il numero dei dipendenti è quello che risulta dal Registro di cui all'art. 3 per le imprese in regola con gli obblighi contributivi di cui all'art. 12.

Art. 23

Durata della Giunta

La Giunta scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari.

Ai fini della sua ricostituzione, il Presidente della Confederazione provoca o sollecita le nomine di cui all'articolo precedente, che di regola debbono avvenire entro il mese di febbraio anteriore alla scadenza. Eventuali ritardi o mancanze di nomina non impediscono l'entrata in carica della nuova Giunta nelle persone di coloro che già sono nominati all'atto dell'Assemblea.

Non sono immediatamente rieleggibili nella Giunta da parte della medesima istanza le persone che vi siano state nominate allo stesso titolo tre volte consecutivamente. La disposizione non si applica ai rappresentanti generali e ai membri nominati dal Presidente.

Non sono altresì rieleggibili, per il biennio successivo, coloro che, avendo ricoperto la carica di componente di Giunta nel biennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Per quanto riguarda le Federazioni, queste sono tenute a prevedere nei loro statuti un conforme periodo di rotazione per i loro Presidenti, membri di diritto della Giunta.

Ove nel corso del biennio di cui al I comma venga a mancare un membro di cui all'art. 22, lettere a), b), d), e), egli è sostituito dall'istanza competente. Venendo a mancare un membro di cui all'art. 22, lettera c), egli è sostituito dal primo dei non eletti della stessa lista, con prevalenza, in caso di parità, del più anziano per età. In ogni caso, i membri subentrati secondo il presente comma restano in carica sino alla scadenza della Giunta.

Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Art. 24

Riunioni della Giunta

La Giunta si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando lo dispongano il Presidente o il Consiglio direttivo o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

La Giunta è convocata dal Presidente con lettera spedita almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza potrà essere convocata con telegramma spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

Art. 25

Deliberazioni della Giunta

Le adunanze della Giunta sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti elettivi.

Alle riunioni della Giunta sono invitati ad assistere i Probiviri ed i Revisori dei conti.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due quinti dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni della Giunta constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dalla Giunta stessa anche fuori del proprio seno.

I lavori della Giunta sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 26

Attribuzioni della Giunta

La Giunta:

- a) nomina la Commissione di designazione di cui all'art. 33;
- b) propone all'Assemblea il Presidente;
- c) nella riunione immediatamente successiva a quella di cui alla precedente lettera b), valuta ed approva gli indirizzi generali ed il programma biennale di attività del Presidente designato, unitamente alla proposta di quest'ultimo concernente la designazione di tre Vice Presidenti, del Consigliere incaricato per il Centro studi, del Consigliere incaricato per i problemi del Mezzogiorno e degli altri Consiglieri incaricati: il tutto per la successiva deliberazione dell'Assemblea;
- d) delibera l'articolazione per aree dell'attività della Confederazione ai sensi dell'art. 32;
- e) procede alla nomina di eventuali Consiglieri incaricati proposti dal Presidente in sedute successive a quella di cui sub c), ai sensi del IV comma dell'art. 29;
- f) ratifica le deleghe di responsabilità attribuite dal Presidente ai Vice Presidenti e ai Consiglieri incaricati ai sensi dell'art. 30;
- g) nell'ambito del programma approvato dall'Assemblea, specifica le direttive di massima dell'azione confederale e verifica successivamente le fasi di attuazione del programma stesso, ciò anche sulla base delle relazioni che svolgono, almeno una volta all'anno, i Vice Presidenti cui sia stata attribuita

- specifica delega ed i Consiglieri incaricati, i Presidenti del Consiglio centrale per la Piccola industria e del Comitato centrale dei Giovani imprenditori;
- h) formula le direttive per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi e per lo sviluppo del Sistema, nonché per le erogazioni delle prestazioni della Confederazione, anche istituendo, in Italia o all'estero, delegazioni o uffici staccati e definendone funzioni e competenze;
 - i) concorre alla nomina del Consiglio direttivo secondo l'art. 27;
 - l) approva il bilancio preventivo annuale e la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - m) convoca l'Assemblea a norma dell'art. 18 e le sottopone qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Confederazione che, pur compreso nelle attribuzioni della Giunta, meriti per la sua particolare importanza l'esame e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - n) delibera i regolamenti della Confederazione e di esecuzione dello statuto;
 - o) esercita gli altri compiti attribuiti dal presente statuto e promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita della Confederazione;
 - p) delibera sull'ammissione dei soci.

Art. 27

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dei seguenti membri di diritto, che ne fanno parte sino a che dura la loro carica:

- il Presidente della Confederazione;
- i Vice Presidenti elettivi;
- i due Vice Presidenti di diritto, incaricati rispettivamente dei problemi della Piccola industria e dei Giovani imprenditori dell'industria;
- i Consiglieri incaricati

È pure membro di diritto del Consiglio direttivo l'ex Presidente della Confederazione che per ultimo ha rivestito la carica.

Ne fanno parte inoltre dieci membri elettivi, nominati dalla Giunta, nell'ambito di una lista proposta dalla Commissione di designazione di cui all'art. 33 in numero triplo di quello degli eligendi. Almeno la metà dei candidati proposti deve appartenere alla Giunta in carica. Ogni membro della Giunta vota per non

più di sette candidati. Viene infine proposta dalla Commissione di designazione alla Giunta, sentito il Consiglio centrale della Piccola industria, una seconda lista di candidati, composta di sei nominativi di piccoli industriali, fra i quali la Giunta elegge due ulteriori consiglieri. Ogni membro della Giunta vota per non più di due candidati.

La Giunta elegge altri due membri del Consiglio, proposti dal Presidente fra le più significative realtà aziendali e/o associative.

Qualora nella composizione del Consiglio direttivo non figurassero almeno due componenti, espressione delle Associazioni meridionali, lo stesso Consiglio, su proposta del Presidente, coopterà un consigliere scelto in una rosa di quattro imprenditori indicati dalle Federazioni regionali meridionali.

Il Consiglio direttivo potrà attribuire, su proposta del Presidente, a singoli Consiglieri specifici e temporanei incarichi.

I membri elettivi durano in carica due anni e scadono al termine dello svolgimento della Assemblea ordinaria degli anni pari. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza i Consiglieri scadono con la nomina del nuovo Presidente.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri elettivi, si provvede a sostituirli mediante elezioni suppletive, osservati per quanto possibile i precedenti commi del presente articolo.

La carica di Consigliere non può essere ricoperta per più di otto anni consecutivi al titolo elettivo previsto dal terzo comma del presente articolo.

Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale, ove nominato il vice Direttore generale, nonché, per le materie di rispettiva competenza, i dirigenti responsabili di area che ad essi direttamente riferiscono.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno dodici membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti e con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dal Consiglio direttivo stesso anche fuori del proprio seno.

Il Consiglio direttivo si riunisce di regola una volta al mese. Esso è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno sei dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, quelli che nell'anno solare non siano intervenuti ad almeno metà delle riunioni indette.

I lavori del Consiglio direttivo sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 28

Attribuzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta stabilisce l'azione a breve termine della Confederazione e decide i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) sempre in tale ambito indirizza e dirige l'attività della Confederazione e ne controlla i risultati;
- c) propone alla Giunta l'articolazione per aree delle attività di Confindustria ai sensi dell'art. 32;
- d) delibera, su proposta del Direttore generale, sullo schema della struttura organizzativa di Confindustria;
- e) verifica periodicamente la rispondenza delle singole aree e funzioni di attività ai compiti loro affidati e le risorse loro assegnate;
- f) nomina e revoca il Direttore generale e delibera, su proposta dello stesso, la nomina e la revoca dell'eventuale Vice Direttore generale, nonché di tutti i dirigenti responsabili di area che a loro direttamente riferiscono;
- g) nomina i rappresentanti della Confederazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
- h) su proposta del Presidente, redige il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali e le relative relazioni da sottoporre alle successive deliberazioni della Giunta, secondo gli artt. 47 e 48;
- i) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione, salvo successiva ratifica della Giunta;
- l) per assicurare la tempestività d'intervento, può esercitare le funzioni di cui alla lettera g) dell'art. 26, attribuite in via normale alla Giunta per l'attuazione del programma, comunque con successiva ratifica della Giunta stessa.

Art. 29

Presidente

Il Presidente della Confederazione è eletto dall'Assemblea su proposta della Giunta.

A tal fine, la Commissione di designazione di cui all'art. 33 sottopone alla Giunta una o più indicazioni sulle quali la Giunta decide a scrutinio segreto. Alla Giunta devono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il 15% dei voti in Assemblea.

In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato ed il programma di attività per il biennio e propone i nomi di tre Vice Presidenti, del Consigliere incaricato per il Centro studi, del Consigliere incaricato per i problemi del Mezzogiorno e di eventuali Consiglieri incaricati fino ad un massimo di quattro. La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti ed i Consiglieri incaricati, per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente, ove il numero dei Consiglieri incaricati in carica non raggiunga quello massimo previsto dall'art. 30, può, inoltre, in qualsiasi momento, sottoporre all'approvazione della Giunta nuove nomine.

Il Presidente, dura in carica per un quadriennio, dalla data dell'Assemblea che lo ha nominato sino alla data dell'Assemblea ordinaria che si tiene nel secondo anno pari successivo.

Una ulteriore rielezione, per un massimo di un mandato quadriennale, è ammessa dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confederazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Egli provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Assemblea, della Giunta e del Consiglio direttivo; al coordinamento dell'attività della Confederazione; alla amministrazione ordinaria di questa; alla vigilanza sull'andamento delle attività, degli uffici e dei servizi confederali.

In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, riferendo al medesimo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presi-

dente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal più anziano di età dei Vice Presidenti elettivi.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 30

Vice Presidenti e Consiglieri incaricati

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza della Confindustria, il Presidente è affiancato da cinque Vice Presidenti – tre elettivi e due di diritto –, dal Consigliere incaricato per il Centro studi, dal Consigliere incaricato per i problemi del Mezzogiorno e da un numero variabile di Consiglieri incaricati fino ad un massimo di quattro.

a) Vice Presidenti elettivi e Consiglieri incaricati: l'Assemblea che provvede all'elezione del Presidente e quella che si tiene nel primo anno pari successivo nominano, su proposta del Presidente, ratificata dalla Giunta, tre Vice Presidenti, il Consigliere incaricato per il Centro studi, il Consigliere incaricato per i problemi del Mezzogiorno – scelto nell'ambito di una rosa di quattro imprenditori indicati dalle Federazioni regionali meridionali – nonché un numero variabile di Consiglieri incaricati fino ad un massimo di quattro, che durano in carica un biennio.

Ai tre Vice Presidenti elettivi potranno eventualmente essere affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione, esposti dal Presidente e approvati dalla Giunta. Parimenti, in coerenza con le esigenze organizzative sulle quali si fonda l'articolazione per aree di attività, deliberata dalla Giunta, su proposta del Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 32, sarà nominato un numero variabile di Consiglieri incaricati.

Il Presidente può inoltre in qualsiasi momento sottoporre alla Giunta nuove nomine di Consiglieri incaricati, sempre con il rispetto delle esigenze di cui sopra e fino al raggiungimento dell'indicato numero di quattro.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti e/o Consiglieri incaricati vengano a mancare nel corso del loro mandato, il Presidente può sottoporre alla Giunta la nomina dei loro sostituti. I Consiglieri incaricati nominati dalla Giunta durano in carica fino alla prima Assemblea ordinaria svolta in anno pari.

I Vice Presidenti elettivi ed i Consiglieri incaricati non possono durare in carica consecutivamente per più di otto anni.

b) Sono Vice Presidenti di diritto della Confederazione il Presidente del Consi-

glio centrale per la Piccola industria ed il Presidente del Comitato centrale dei Giovani imprenditori dell'industria. Essi scadono con il venir meno della loro carica.

Art. 31

Comitato di Presidenza

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività confederali è costituito il Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai Consiglieri incaricati.

Di norma il Comitato di Presidenza si riunisce due volte al mese secondo calendario prestabilito dal Presidente.

Art. 32

Aree di attività

L'attività della Confederazione si articola per aree in conformità a quanto deliberato dalla Giunta, su proposta del Consiglio direttivo e sulla base dell'evoluzione delle esigenze del Sistema.

Per ciascuna area di attività definita è istituito un Comitato tecnico, nominato dal Presidente confederale su proposta, ove esistente, del Vice Presidente o del Consigliere incaricato delegato all'area.

I Comitati tecnici sono formati da un massimo di quindici componenti effettivi e hanno durata biennale.

I Comitati sono organi tecnici del Presidente, del Consiglio direttivo e della Giunta confederale. Il Consiglio direttivo e la Giunta possono loro delegare l'approfondimento e la definizione di determinati problemi.

La Presidenza dei Comitati tecnici è affidata, ove esistenti, ai Vice Presidenti di area o Consiglieri incaricati rispettivamente responsabili.

Nell'ambito del Comitato tecnico per i rapporti sindacali opera un gruppo di coordinamento contrattuale.

Art. 33

Commissione di designazione

Ai fini di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente confederale, la più ampia consultazione degli associati, è costituita una Commis-

sione di designazione composta da tre membri, scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza nel Sistema confederale.

La Commissione di designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica, è eletta a scrutinio segreto dalla Giunta.

La Commissione resta in carica quattro anni, è eletta nella prima seduta della nuova Giunta nominata nell'ultimo anno pieno di mandato del Presidente e non può essere rieletta che per un ulteriore mandato quadriennale.

La Commissione, oltre all'adempimento di cui all'art. 29 II comma, provvede a quelli di cui agli artt. 22, lettera c) e 27, III comma.

Art. 34

Consulta dei Presidenti

Almeno tre volte all'anno viene convocata dal Presidente la Consulta dei Presidenti delle Federazioni regionali e nazionali di settore e delle Associazioni territoriali e di categoria.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

La Consulta:

- esamina con la Presidenza confederale lo sviluppo dei programmi a breve termine;
- riferisce alla Presidenza sulla evoluzione delle istanze della base sui problemi di generale interesse del Sistema;
- coordina e armonizza, con particolare riferimento alle iniziative verso l'esterno, le azioni a breve termine.

La Consulta è presieduta dal Presidente della Confederazione.

Partecipano alla Consulta anche i Direttori o Segretari delle organizzazioni di cui al primo comma del presente articolo.

La Consulta può essere aperta alla partecipazione di invitati e di esperti nelle materie poste all'ordine del giorno.

Art. 35

Conferenza dei Presidenti delle Federazioni regionali

Almeno tre volte all'anno viene convocata dal Presidente la Conferenza dei Presidenti delle Federazioni regionali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

La Conferenza esprime parere obbligatorio ma non vincolante sui problemi di carattere o di interesse regionale. Può inoltre esprimere parere su altre problematiche. Svolge infine una funzione di coordinamento e di interazione dell'attività delle Federazioni.

La Conferenza è presieduta dal Presidente della Confederazione.

Hanno diritto di partecipare alla Conferenza anche i Presidenti delle Federazioni nazionali di settore.

Alla Conferenza partecipano inoltre i Vice Presidenti ed eventualmente i Consiglieri incaricati della Confederazione per le materie di loro competenza in discussione ed i dirigenti responsabili delle diverse aree di attività della Confederazione.

Possono essere invitate, da chi presiede, persone esperte nelle materie da trattare.

Art. 36

Centro studi

Il Centro studi svolge, nel quadro degli obiettivi della Confederazione, un'attività scientifica autonoma e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico e tecnico. Tale attività è intesa a dare alla Confederazione una più approfondita e anticipata capacità di conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo a medio-lungo termine.

Il Centro studi presta altresì consulenza tecnica agli organi della Confederazione su particolari argomenti ad esso sottoposti; inoltre, propone ed elabora le linee della attività culturale della Confederazione.

Al Centro studi è preposto un Consigliere incaricato.

Il Centro studi si avvale di un Comitato scientifico composto di persone di chiara competenza, nominate dal Consiglio direttivo su proposta del Consigliere incaricato di cui al comma precedente. Il Comitato scientifico elabora e controlla le linee, il contenuto e la metodologia dei piani di ricerca.

La struttura, la composizione ed il funzionamento del Centro studi sono ulteriormente disciplinati dal regolamento.

Il Consigliere incaricato preposto al Centro studi svolge, almeno una volta

all'anno, alla Giunta una relazione sull'attività e i programmi del Centro stesso.

Art. 37

Direttore generale

Il Direttore generale coadiuva il Presidente, i Vice Presidenti ed i Consiglieri incaricati nell'esecuzione delle attività confederali.

È responsabile del funzionamento della struttura di Confindustria e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa.

Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di Confindustria e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo, sotto la diretta responsabilità del Presidente.

Propone al Consiglio direttivo l'articolazione della struttura organizzativa delle aree di attività confederali e la nomina o revoca dei dirigenti responsabili di area e dell'eventuale Vice Direttore generale.

Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale ad esclusione dei dirigenti e propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali di Confindustria.

Art. 38

Comitato nazionale per la Piccola industria

Spetta al Comitato nazionale per la Piccola industria, in seno alla Confederazione, di esprimere i problemi della Piccola industria. Esso è composto da:

- a) un delegato per ciascuna Associazione territoriale, nominato a cura delle Associazioni stesse fra i titolari delle piccole aziende associate,
- b) tutti i titolari di piccole aziende che fanno parte della Giunta confederale.

Agli effetti di cui alle lettere a) e b) si intendono come piccole aziende quelle che occupano normalmente non più di 100 dipendenti.

Il Comitato nazionale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio centrale per la Piccola industria e ha la funzione di determinare le direttive di massima dell'azione del Consiglio centrale.

Il Comitato nazionale nomina il Consiglio centrale con le seguenti modalità:

- i membri di cui alla lettera a) eleggono quaranta componenti;

– i membri di cui alla lettera b) eleggono un numero di componenti pari ad un terzo degli elettori fino ad un massimo di quindici componenti.

Il Comitato nazionale si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Consiglio centrale per la Piccola industria o almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Comitato nazionale resta in carica due anni. Il funzionamento e l'attività di esso e del Consiglio centrale per la Piccola industria sono disciplinati da un regolamento deliberato dal Comitato nazionale, ispirato alle direttive di cui all'art. 5, II comma, e soggetto all'approvazione della Giunta.

Art. 39

Consiglio centrale per la Piccola industria

Il Consiglio centrale per la Piccola industria:

- a) nomina fra i propri componenti un Presidente e da tre a cinque Vice Presidenti; il Presidente è Vice Presidente di diritto della Confederazione e membro del Consiglio direttivo e della Giunta, secondo le disposizioni del presente statuto;
- b) nomina fra i propri componenti, osservando per quanto possibile un criterio di equa rappresentanza regionale, i venti membri della Giunta di cui all'art. 22, lettera d);
- c) esamina i problemi specificamente interessanti la Piccola industria, secondo le direttive del Comitato nazionale; esprime il proprio punto di vista sulle questioni generali interessanti l'industria; delibera sulle proposte da sottoporre agli organi direttivi confederali;
- d) propone al Consiglio direttivo i nominativi dei rappresentanti della Piccola industria ai fini dell'art. 28, lett. g).

Esso è convocato dal proprio Presidente ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Consiglio scade con la scadenza del Comitato nazionale di cui all'articolo precedente; esso delibera a maggioranza, con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti.

Il Presidente del Consiglio centrale svolge, almeno una volta all'anno, alla Giunta una relazione sull'attività e i programmi degli organi di cui all'art. 38 e al presente articolo.

Art. 40

Commissione nazionale per il Mezzogiorno

La Commissione nazionale per il Mezzogiorno propone gli indirizzi generali per l'attività della Confederazione e per il coordinamento dei suoi settori di attività, relativamente ai problemi che riguardano direttamente o indirettamente lo sviluppo del Mezzogiorno.

La Commissione nazionale è composta dal Consigliere incaricato per i problemi del Mezzogiorno, che la presiede, e da cinquanta membri di cui:

- venticinque nominati, nei modi stabiliti dal regolamento, dalle Associazioni territoriali site negli ambiti di operatività delle leggi sull'intervento straordinario per il Mezzogiorno;
- venti nominati dai Comitati tecnici di cui all'art. 32;
- cinque dal Comitato scientifico del Centro studi di cui all'art. 36.

La Commissione nazionale per il Mezzogiorno è convocata almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Essa resta in carica due anni. Il suo funzionamento e la sua attività sono ulteriormente disciplinati dal regolamento.

Art. 41

Comitato centrale per il Mezzogiorno

L'elaborazione delle direttive formulate dalla Commissione nazionale e le iniziative opportune per la promozione ed il coordinamento di cui all'art. 40, I comma, spettano al Comitato centrale per il Mezzogiorno.

Esso è composto dal Consigliere incaricato per i problemi del Mezzogiorno, che lo presiede, e da altri sei membri, nominati dal Consiglio direttivo della Confederazione su proposta dello stesso Consigliere incaricato. Almeno tre di questi membri debbono essere scelti in seno alla Commissione nazionale.

Il Comitato centrale per il Mezzogiorno scade con la scadenza della Commissione di cui all'articolo precedente; si riunisce ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza, con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti.

Alle sedute della Commissione nazionale e del Comitato centrale possono assistere eventuali esperti, invitati dal Presidente.

Il Consigliere incaricato per i problemi del Mezzogiorno svolge, almeno una volta all'anno, alla Giunta una relazione sull'attività e i programmi degli organi di cui all'art. 40 e al presente articolo.

Art. 42

Comitato nazionale e Comitato centrale dei Giovani imprenditori dell'industria

Nell'ambito della Confederazione sono costituiti il Comitato nazionale e il Comitato centrale dei Giovani imprenditori dell'industria.

La composizione ed il funzionamento di tali Comitati sono disciplinati da apposito regolamento, deliberato dal Comitato nazionale, ispirato alle direttive di cui all'art. 5, II comma, e soggetto all'approvazione della Giunta.

Il Comitato nazionale:

- a) indica le direttive dell'azione del Comitato centrale;
- b) delibera sugli argomenti ad esso sottoposti dal Comitato centrale e da ogni membro del Comitato nazionale;
- c) delibera sulle modifiche di regolamento del Comitato nazionale e del Comitato centrale, modifiche da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta confederale;
- d) elegge undici membri del Comitato centrale secondo l'apposito regolamento.

Il Comitato centrale:

- a) coordina le attività dei gruppi territoriali dei Giovani imprenditori dell'industria;
- b) esamina, anche istituendo Commissioni di studio, i problemi specificamente interessanti i Giovani imprenditori dell'industria per il miglior inserimento di questi nelle attività industriali ed economiche del Paese. Sottopone agli organi della Confederazione, attraverso la Presidenza, proposte a tale scopo; mantiene contatti con similari organismi, sia nazionali sia stranieri, ed in genere con le organizzazioni giovanili suscettibili di concorrere nella sua attività;
- c) nomina gli otto membri della Giunta di cui all'art. 22, lettera e).

Il Presidente dei Comitati è Vice Presidente di diritto della Confederazione e membro del Consiglio direttivo e della Giunta secondo le disposizioni del presente statuto.

Egli, almeno una volta all'anno, svolge alla Giunta una relazione sull'attività e i programmi degli organi di cui al presente articolo.

Art. 43

Probiviri

L'Assemblea ordinaria degli anni dispari elegge, a scrutinio segreto e con voto limitato ai tre quinti dei seggi da ricoprire, cinque Probiviri, i quali durano in carica quattro anni.

Potrà essere adottata la procedura prevista alla lettera c) dell'art. 22.

Il Collegio dei Probiviri è ritualmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Sono deferite ai Probiviri le controversie circa la interpretazione e l'applicazione del presente statuto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, la decadenza dalle cariche del Sistema confederale può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Sono inoltre deferite ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualunque natura sia organizzativa, sia per quant'altro tra le componenti del Sistema, che non si siano potute definire bonariamente.

I Probiviri possono essere aditi in sede di appello avverso pronunce dei Probiviri delle altre componenti del Sistema confederale. Il Collegio confederale potrà essere adito dalla parte rimasta soccombente in primo grado ed il ricorso avrà effetto sospensivo nei casi previsti dal regolamento. I Probiviri delle componenti del Sistema comunicheranno ai Probiviri confederali le controversie loro demandate: a tale riguardo, la Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta dell'Associazione interessata, potrà fornire elementi, attinenti ai principi del Sistema, di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

I Probiviri si pronunciano allorché ne siano investiti dalla Giunta o dal Consiglio direttivo, di iniziativa di questi ultimi o su richiesta di una componente del Sistema. Nei casi di ricorso possono essere aditi dalle componenti anche direttamente, così come nei casi di controversie tra le componenti.

Le decisioni dei Probiviri sono inappellabili e saranno assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa; nei casi di

controversia potranno essere adottate, su richiesta di entrambe le parti o per autonoma valutazione dei Probiviri stessi, in considerazione della natura della controversia, decisioni pro bono et aequo.

Per ogni questione ad essi deferita, i Probiviri nominano al proprio interno un Presidente, che assume anche il ruolo di istruttore della pratica.

In caso di controversie tra le componenti, il Collegio deve essere costituito entro quindici giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi trenta giorni, salvo proroga non superiore a trenta giorni concessa dalle parti.

Sono incompatibili con l'incarico di Proboviro, le cariche di Presidente di Associazione o Federazione e le cariche di Presidente, Vice Presidente o Consigliere confederale.

Art. 44

Collegio dei Revisori dei conti

L'Assemblea nomina un Collegio di cinque Revisori dei conti effettivi, nonché due supplenti, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili e designa il Presidente del Collegio.

Almeno due dei Revisori debbono avere la qualifica di Revisori ufficiali dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti vigilia sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Confederazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

I Revisori dei conti assistono alle adunanze dell'Assemblea e della Giunta.

I Revisori dei conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Art. 45

Disposizioni generali sulle cariche

Le cariche confederali sono riservate, come da regolamento, ai rappresentanti delle imprese appartenenti al Sistema.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere incaricato confederali non sono cumulabili con alcuna altra carica del Sistema.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Agli effetti delle disposizioni del presente statuto si intendono ricoprire cariche associative tutti i membri dei Consigli direttivi e delle Giunte delle diverse componenti del Sistema.

TITOLO IV

IL FONDO COMUNE, IL BILANCIO PREVENTIVO E IL BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 46

Fondo comune

Il fondo comune della Confederazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi di cui all'art. 12;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Confederazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

La Giunta stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

Art. 47

Bilancio preventivo

Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi che è sottoposto all'approvazione della Giunta confederale insieme alla relazione di cui all'art. 28, lett. h).

Il bilancio preventivo è opportunamente articolato ai fini di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi per aree di attività.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione della Giunta entro il 30 novembre di ogni anno.

Qualora il bilancio preventivo comporti variazioni alle determinazioni dell'As-

semblea di cui all'art. 21, lett. b), esso viene proposto dalla Giunta all'approvazione dell'Assemblea confederale.

Art. 48

Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare è compilato il bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione della Giunta e a quella del Collegio dei Revisori dei conti.

Ai fini delle deliberazioni della Giunta, al bilancio consuntivo sono allegati: bilanci e relative relazioni delle società controllate, nonché una relazione del Consiglio direttivo che dà conto dell'andamento complessivo della Confederazione, delle società controllate e dell'attività di controllo esercitata sugli eventuali scostamenti rispetto al bilancio preventivo.

Il bilancio di Confindustria e quelli delle società da essa controllate sono corredati da relazioni di certificazione.

La Giunta deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori un mese prima della data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio consuntivo e le inerenti relazioni devono restare depositati in copia presso la Confederazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché le Associazioni aderenti possano ivi prenderne visione.

TITOLO V

LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E LO SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE

Art. 49

Modificazione statutarie

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso delle associate.

In casi particolari la Giunta può sottoporre alle Associate, mediante referendum fra le stesse, da effettuare nelle forme stabilite dal regolamento, le

modificazioni dello statuto, da approvare sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.

Alle Associazioni che in sede di Assemblea o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 50

Scioglimento della Confederazione

Lo scioglimento della Confederazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutte le Associate.

Con la maggioranza di cui all'art. 49, l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

I

Soppressione della normativa precedente

Le disposizioni di attuazione e transitorie approvate precedentemente al 19 giugno 1991 sono soppresse e sostituite dalle seguenti.

II

Requisiti di appartenenza dei soci effettivi

Entro il 31 dicembre 1991 la Giunta confederale aggiornerà e completerà la normativa regolamentare concernente i requisiti di appartenenza dei soci effettivi in attuazione del nuovo testo dell'art. 5 dello statuto.

Le Organizzazioni confederate – fatta salva l'immediata operatività degli obblighi già vigenti in base alla precedente normativa – sono tenute ad adeguare i loro statuti e ad uniformare i loro comportamenti alle disposizioni statutarie e regolamentari di cui al I comma entro e non oltre il 31 dicembre 1992.

III

Ruoli e competenze

Le Organizzazioni confederate sono tenute ad applicare il regolamento ruoli e competenze con effetto immediato a decorrere dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta confederale.

IV

Adozione del logo Confindustria

Le Organizzazioni confederate sono tenute ad adottare il logo Confindustria entro e non oltre il 31 dicembre 1991, previa verifica dei requisiti di appartenenza.

V

Completo inquadramento dell'impresa

Le imprese con almeno 20 addetti che al 19 giugno 1991 non fossero ancora in regola con l'obbligo del completo inquadramento in tutte le Associazioni compe-

tenti per territorio e per categoria, dovranno adottare tale inquadramento entro il termine massimo di tre anni. Sono confermate le disposizioni dello statuto vigente prima del 19 giugno 1991 che non siano in contrasto con le modifiche apportate in tale data.

VI

Federazioni regionali

La Giunta confederale approverà entro il 31 dicembre 1991 il regolamento concernente l'istituzione e gli interventi del "Fondo regionale di sistema" di cui all'art. 7, ultimo comma, dello statuto.

Il fondo diverrà operativo e realizzerà i propri interventi a partire dall'esercizio sociale 1992.

VII

Federazioni nazionali di settore

La Giunta confederale approverà entro il 31 dicembre 1991 il regolamento concernente la costituzione e il riconoscimento delle Federazioni nazionali di settore, di cui all'art. 8 dello statuto.

Le Associazioni nazionali di categoria aventi le caratteristiche di cui al I comma del predetto art. 8 saranno tenute ad uniformarsi all'obbligo ivi previsto entro il 31 dicembre 1992.

VIII

Assetto contributivo

Le disposizioni di cui all'art. 11 riceveranno piena applicazione a partire dall'esercizio 1995.

Negli esercizi 1992, 1993, 1994, le delibere contributive annuali saranno ispirate al criterio di riequilibrare gradualmente gli oneri contributivi tra le Associazioni e fra le imprese in vista della piena applicazione del III comma dell'art. 11.

Qualora le Associazioni aderenti concordino con la Confindustria ai sensi del IV comma dell'art. 11, le metodologie di riscossione del contributo dovuto da parte delle imprese inquadrate, le disposizioni di cui al I comma, riceveranno piena applicazione secondo i termini e le modalità degli accordi stessi e comunque a partire dal 1995.

Nei casi in cui per l'esercizio 1995 non si siano realizzati gli accordi di cui al IV comma dell'art. 11, l'Assemblea ordinaria del 1994, su proposta della Giunta, determinerà, in via generale, i metodi di accertamento ed i criteri di riscossione del contributo dovuto dalle imprese inquadrate.

IX

Composizione della Giunta

La Giunta in carica per il biennio 1991-92 verrà integrata con gli ulteriori rappresentanti territoriali, di categoria, della Piccola industria e dei Giovani imprenditori, previsti dall'art. 22 dello statuto, entro il 30 settembre 1991.

L'integrazione dei rappresentanti di categoria fino alla conclusione del biennio sarà realizzata applicando i criteri e le procedure vigenti prima delle modifiche di statuto approvate il 19 giugno 1991.

X

Cariche direttive

Le cariche di Presidente, Vice Presidente elettivo e componente del Consiglio direttivo, in corso al 19 giugno 1991, si protrarranno fino alla loro naturale scadenza, prevista in concomitanza con l'Assemblea ordinaria del 1992.

XI

Commissione di designazione

La Commissione di designazione, eletta dalla Giunta il 23 maggio 1991, resterà in carica fino alla prima seduta della Giunta che verrà eletta nel 1995.

XII

Piccola industria

Il Comitato nazionale per la Piccola industria, ricostituito per il biennio 1991-1992, durerà in carica fino alla sua naturale scadenza. I membri di cui all'art. 38, I comma, lett. b) saranno invitati di diritto a partecipare ai lavori del Comitato per lo stesso biennio.

Esso provvederà all'elezione del Consiglio centrale secondo le norme in vigore

al momento della propria ricostituzione. Il Consiglio centrale provvederà all'elezione delle cariche di propria competenza secondo le medesime norme.

XIII

Mezzogiorno

Gli organi confederali preposti ai problemi del Mezzogiorno, in carica al 19 giugno 1991, dureranno fino alla naturale scadenza del loro mandato.

Essi assumono con effetto immediato le nuove denominazioni previste dagli artt. 40 e 41 dello statuto.

XIV

Probiviri

I Probiviri eletti dall'Assemblea del 23 maggio 1991 durano in carica fino all'Assemblea ordinaria del 1993, assumendo le funzioni di cui all'art. 43 ed operando secondo le modalità da questo previste.

Il funzionamento del Collegio sarà disciplinato da regolamento da approvarsi da parte della Giunta entro il 31 dicembre 1991.

XV

Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori, in carica al 19 giugno 1991, durerà fino alla sua naturale scadenza, prevista in concomitanza con l'Assemblea ordinaria del 1992.

XVI

Regolamenti

Salvo quanto specificamente previsto dalle precedenti disposizioni, la Giunta confederale, entro il 31 dicembre 1991, procederà ad una generale revisione dei regolamenti vigenti, per provvedere al loro aggiornamento o alla loro integrazione in dipendenza delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea.

Entro lo stesso termine la Giunta confederale procederà all'approvazione di norme regolamentari concernenti la formazione permanente e l'istituzione di un "Albo dei quadri" dell'Organizzazione.

XVII

Comitato dei garanti

L'Assemblea che approva la presente revisione statutaria nomina un Comitato di garanti, formato di cinque componenti, cui è delegato il compito di seguire le diverse fasi di attuazione della nuova normativa.

In questo ambito, il Comitato dei garanti è chiamato ad esprimere il proprio parere sulle modifiche e/o integrazioni dei regolamenti confederali necessarie ai sensi della precedente disposizione transitoria e da sottoporre alla deliberazione della Giunta.

XVIII

Nomina permanente in Giunta

Su proposta della Giunta confederale l'Assemblea che approva la presente revisione statutaria può nominare membro permanente della Giunta stessa una persona che abbia svolto opera particolarmente meritoria per gli interessi dell'Organizzazione confederale.